



Bando n.2 /2019– Prot. n.402 del 8/3/2019 – class.VII/1

Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, Sapienza" Università di Roma
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA B)

Il Direttore del Dipartimento

Data affissione 08/03/2019

Scadenza 07/04/2019

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art.22; VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 953/2015 del 26/03/2015 successivamente modificato con DR n. 3160 del 05/10/2015;

VISTO il D.M. n.102 del 09.03.2011 con il quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma parti ad €. 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 12.04.2011 e del 19.04.2011;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 04.03.2019 con la quale è stato approvata la pubblicazione del Bando in oggetto;

VISTO la convenzione stipulata con la Regione Lazio in data 20.07.2018

VISTA la copertura economico-finanziaria che graverà sui fondi del progetto "La Canapa industriale: sviluppo e valorizzazione di una nuova filiera agroalimentare ecosostenibile, - Avviso Pubblico : Progetti Gruppi di Ricerca – Conoscenza e Cooperazione per un nuovo modello di sviluppo (numero di protocollo: 1185-2017-15069; CUP B86C18000730002), Responsabile Scientifico: prof. Luisa Mannina

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento;

DISPONE

Art. 1

(Titolo della ricerca)

indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 2 assegni di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) – Tipologia I della durata di 1 anno nell'ambito del Progetto di Ricerca " La Canapa industriale: sviluppo e valorizzazione di una nuova filiera agroalimentare ecosostenibile" per il settore scientifico disciplinare CHIM/10 presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco dell'Università degli Studi di Roma Sapienza. Titolo della ricerca: "Studio multimetodologico di prodotti della filiera della canapa industriale" (Responsabile Prof. L. Mannina)



Art. 2

(Durata, rinnovo ed importo dell'assegno)

L'assegno avrà la durata di un anno e potrà essere rinnovato, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3 della legge 240/2011. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. L'importo lordo annuo è stabilito in €.19.367,00 al lordo degli oneri a carico del beneficiario e sarà erogato al beneficiario in rate mensili. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Il Dipartimento garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'attribuzione degli assegni in questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3

(Requisiti generali di ammissione)

Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso di curriculum scientifico - professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico 31.8.1993 n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

I titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti, ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati unicamente ai fini della selezione, dalla commissione giudicatrice; a tal fine dovranno essere tradotti, legalizzati e muniti della dichiarazione di valore a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, ed allegati alla domanda, anche in fotocopia. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.

Art. 4

(Domanda e termine di presentazione)

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A), deve essere inviata, entro trenta giorni a far data dal giorno successivo alla pubblicazione, mediante una delle seguenti modalità:

- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimentoctf@cert.uniroma1.it
- per raccomandata A.R., indirizzata al Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco con sede in Roma, P.le Aldo Moro 5 – 00185;
- consegnata a mano alla Segreteria amministrativa del Dipartimento, sita in Roma p.le Aldo Moro 5 – 00185 nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico lun/ven 9.30-13.00

Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.



Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco.

Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del candidato dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

Nella domanda (Allegato A) i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla procedura selettiva:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza posseduta;
- godimento dei diritti politici;
- di non avere mai riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- di possedere il curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca;
- Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13) o Farmacia (LM-13) o Biologia (LM-6) o Chimica (LM/54) o Scienze e tecnologie alimentari (LM-70) con l'indicazione della votazione riportata, nonché la data e l'Università presso la quale è stata conseguita;
- conoscenza della lingua inglese
- equipollenza dei titoli, qualora conseguiti all'estero/Dichiarazione di valore dei titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti;
- eventuale titolo di dottore di ricerca o frequenza di Dottorato di ricerca
- di non essere titolare di altre borse di studio e a qualsiasi titolo conferite o di impegnarsi a rinunciarvi in caso di superamento della presente procedura selettiva; di non essere iscritto a Corsi di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale, Dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, Master Universitari;
- di non essere dipendente di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010;
- (eventuale) di svolgere la seguente attività lavorativa presso (specificare datore di lavoro, se ente pubblico o privato e tipologia di rapporto);
- di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente indirizzo di posta elettronica



Alla domanda dovranno essere allegate la dichiarazione relativa all'eventuale fruizione del dottorato di ricerca senza borsa e/o attività svolta in qualità di assegnista di ricerca (Allegato B), ai sensi dell'art. 22 comma 3 L.240/2010, fotocopia di un documento di riconoscimento fronte retro firmato e datato, e quanto previsto dall'art. 5.

Il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, decorsi tre mesi dall'espletamento della selezione si riserva di non archiviare il materiale inviato, ad esclusione della domanda di partecipazione.

Art. 5

Titoli e curriculum professionale

Alla domanda dovranno essere allegati in formato PDF:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di Laurea di cui all'art. 3 del bando, con data di conseguimento, voto, Università presso la quale è stato conseguito e con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto (Allegato C);
- eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di dottore di ricerca o frequenza di dottorato o titolo equivalente anche conseguito all'estero (Allegato C);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia in Italia che all'estero, etc.) (Allegato C);
- dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, relativa allo svolgimento di attività lavorativa presso enti pubblici/privati;
- curriculum della propria attività scientifica e professionale datato e firmato;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale o tessera sanitaria (fronte/retro) datati e firmati;
- eventuali pubblicazioni scientifiche e/o comunicazioni a congressi orali o poster ed elenco delle stesse.

Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili ai fini della presente procedura selettiva, i candidati dovranno, altresì, allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000) (Allegato D). Inoltre, pena esclusione, dovrà essere allegato altro Curriculum professionale sintetico (modello europeo) redatto in modo da garantire la conformità del medesimo a quanto prescritto dall'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dall'art. 26 D.Lgs. 33/2013, in formato pdf testuale, dal quale dovranno essere eliminate tutte le informazioni relative ai dati personali e/o sensibili, contrassegnando tale curriculum per la destinazione "ai fini della pubblicazione in ottemperanza all'art. 15 del D. Lgs. 33/2013". Tale documento sarà utilizzato per la pubblicazione sui siti web di Ateneo e di Dipartimento in ottemperanza al D. Lgs. 33/2013, a norma dell'art. 1, comma 35, della Legge 190/2012.



I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo dalle competenti autorità. Non è richiesta la traduzione delle pubblicazioni e dei titoli redatti in lingua inglese.

Ai sensi delle modifiche, introdotte con l'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel D.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere né accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso delle P.A. Pertanto, saranno ammesse e considerate valide le sole dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o gli atti di notorietà presentati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. I certificati, qualora trasmessi, non potranno essere presi in considerazione da questa Amministrazione.

Tutte le modalità di autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini italiani e ai cittadini dell'Unione Europea (art. 3 del D.P.R. 445/2000).

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani art. 3 D.P.R. 445/2000).

I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445/2000).

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro tre mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate. Trascorso tale periodo il Dipartimento non potrà ritenersi responsabile, in alcun modo, per dette pubblicazioni e titoli.

Art. 6 Selezione

I criteri di valutazione saranno determinati dalla Commissione, anche sulla base delle specificità del tema di ricerca individuate dall'ente promotore, saranno espressi in centesimi e comprenderanno, con opportuni pesi, le seguenti voci:

- Voto di laurea
- Dottorato di ricerca o frequenza di Dottorato di ricerca (se non richiesto obbligatoriamente)
- Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca ivi comprese comunicazioni a congressi orali o poster ed elenco delle stesse
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea
- Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa
- Colloquio

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione all'Albo del Dipartimento interessato e sul sito Web dello stesso.



Art. 7

Colloquio

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenere la prova stessa mediante avviso inviato ai concorrenti all'indirizzo di posta elettronica da essi inserito nella domanda di partecipazione, salvo rinuncia scritta di tutti gli interessati.

L'Amministrazione non risponde del cambio di indirizzo di posta elettronica o della sua errata indicazione nella domanda di partecipazione.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Nel corso del colloquio la Commissione esaminatrice verificherà la capacità del candidato di trattare gli argomenti oggetto del progetto di ricerca proposto.

Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice rende pubblici i risultati ottenuti dai singoli candidati.

Art. 8

Commissione esaminatrice

La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, su proposta del Consiglio/Giunta di Dipartimento, una volta scaduti i termini. La Commissione è composta da tre membri: un professore ordinario con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza e i ricercatori degli Enti di Ricerca in convenzione; uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Art. 9

Formazione della graduatoria di merito

La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio, formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi.

La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli, delle pubblicazioni e quello del colloquio. Il Responsabile Amministrativo Delegato approva con propria disposizione gli esiti della selezione cui verrà data pubblicità presso il Dipartimento e sul sito web dell'Università, dandone avviso ai concorrenti e dando luogo alla presa di servizio che dovrà avvenire nel termine di 10 giorni decorrente dalla comunicazione tramite posta elettronica, iniziando dal primo in graduatoria e quindi procedendo nell'ordine di graduatoria ove vi sia rinuncia scritta. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato dal bando, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini stabiliti. Possono essere giustificati soltanto i differimenti dalla data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Art. 10

Conferimento degli assegni di ricerca

L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università. Il vincitore dovrà produrre entro 30 giorni dal conferimento dell'assegno, pena la decadenza del diritto allo stesso, una dichiarazione in carta libera, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, dalla quale risulti:

a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza; c) godimento dei diritti politici; d) inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. La dichiarazione relativa ai punti b) e c) deve

riportare l'indicazione del possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

È fatta salva per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, come modificato dall'art. 15 della legge 183/2011, la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte e dei titoli presentati mediante dichiarazione sostitutiva di

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
CF 80209930587 – PI 02133771002
P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
Tel. 06/4991.3968 – Fax 06/4991.3133



certificazione ed atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

All'atto della presa di servizio il Direttore del Dipartimento indica all'assegnista chi sia il Responsabile scientifico al quale è affidato. Il vincitore dovrà, inoltre, rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca. Del predetto Regolamento sarà fornita copia al vincitore.

Art. 11

Diritti e doveri

Gli assegnisti debbono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dal Dipartimento al quale afferiscono; i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico. Gli assegnisti possono collaborare alle attività di ricerca condotte dagli studenti per la preparazione della tesi di laurea; essi possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia. Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolgono il loro servizio ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dal Dipartimento. Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con criteri e modalità secondo la normativa vigente. Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente alla direzione del Dipartimento nella quale svolgono la propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile scientifico. L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate agli assegnisti; il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Dipartimento di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.

Art. 12

Divieto di cumulo, incompatibilità, sospensione

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell'ambito di soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari della borsa. I titolari degli assegni di ricerca non possono partecipare quali iscritti a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, Master universitari. Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, anche se part-time, titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni. L'assegno è individuale; i titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento di appartenenza ed a condizione che tale attività sia dichiarata dal Dipartimento stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechi pregiudizio all'Università, in



relazione alle attività svolte; il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti. L'assegno di ricerca (in base al Regolamento DR 3160/2015 del 05/10/2015) non può essere cumulato con un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, come definito dall'art. 49 del TUIR – titolo I, capo IV, superiore a €. 16.000,00.

Dovendo comunque garantire il regolare svolgimento delle attività di ricerca loro assegnate, previa autorizzazione del Dipartimento, sentito il Responsabile scientifico, i titolari di assegno possono partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università, e possono pertanto partecipare alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia; possono, inoltre, partecipare alle attività svolte nell'ambito dei programmi comunitari e internazionali e possono pertanto essere destinatari dell'attribuzione di compensi incentivanti, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia.

I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative o istituzioni culturali senza fine di lucro o istituzioni a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca. L'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 13

Decadenza e risoluzione del rapporto

Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del Responsabile scientifico, approvata dal Consiglio del Dipartimento di riferimento. Le cause di risoluzione del rapporto sono le seguenti:

- ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6 del Regolamento, reiterato dopo un primo avviso;
- giudizio negativo espresso dal Consiglio del Dipartimento di afferenza oppure dall'organo ristretto di amministrazione e gestione dello stesso Dipartimento.

Art. 14

Pubblicità della procedura selettiva e Norme finali

Art. 14

(Pubblicità della procedura selettiva e Norme finali)

Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato mediante affissione all'Albo del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, nonché, attraverso il sistema informatico, sul sito web del M.I.U.R., dell'Unione Europea e sul sito web del Dipartimento e dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ai seguenti indirizzi:

web.uniroma1.it/trasparenza

dctf.uniroma1.it

ateneo.cineca.it/bandi

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del procedimento.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 15

(Responsabile del procedimento)

Responsabile del procedimento oggetto del bando è la Sig.ra Giuseppina di Gioia, giuseppina.digioia@uniroma1.it, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
CF 80209930587 – PI 02133771002
P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
Tel. 06/4991.3968 – Fax 06/4991.3133



Roma, 08/03/2019

Il Direttore del
Dipartimento
Prof. Bruno Botta

VISTO
Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Angelina Chiaranza